

Spett.le

Direzione Provinciale del Lavoro di Padova

Contenzioso pubblico impiego

Pass. De Gasperi - Padova

///

Spett.le

Ministero della Pubblica Istruzione

Via Trastevere 36/A - 00153 Roma

///

- Spett.le

Ufficio Scolastico Provinciale - C.S.A.

Via Sanmicheli, 2/A - 35100 Padova

///

Richiesta di tentativo di conciliazione ex art. 65 d.lgs. 165/2001 e contestuale nomina dell'arbitro.

Il sottoscritto avv. Ettore Squillace, in nome e per conto dei lavoratori sottoindicati, che ai fini del presente procedimento eleggono domicilio presso lo studio di P.tta Conciapelli 17 - Padova, come da mandato in calce alla presente istanza

Premesso

1) **A)** che i sottoindicati 122 lavoratori sono dipendenti del Ministero della Pubblica Istruzione, presso le scuole e gli istituti indicati, con contratto (a tempo indeterminato o a termine) e in qualità di docenti (“doc”) o di personale amministrativo tecnico ausiliario (“ata”) indicati a fianco di ciascun nominativo:

B) che i lavoratori rivendicano il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dal C.c.n.l. del comparto Scuola e dovuta per i periodi 1.4.2002 - 23.7.2003 e 1.4.2004 al 6.12.2005 nonché l'indennità di vacanza contrattuale maturata e maturanda dal 1.4.2006, con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;

C) che come noto l'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 2003 al punto 2.5 prevede: *“Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del C.c.n.l., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata (...)”*;

D) che il C.c.n.l. Scuola 1998-2001 all'art. 1, comma 5 prevede: *“Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993”*;

E) che dunque il C.c.n.l. citato attribuisce ai dipendenti del comparto

Scuola il diritto all'indennità di vacanza contrattuale nelle misure dettate dall'Accordo del 1993 e, con disposizione *in melius* rispetto a detto Accordo, prevede che l'indennità in questione sia dovuta in ogni caso dopo una vacanza contrattuale di 3 mesi dalla data di scadenza del contratto, a prescindere dalla circostanza che siano state o meno presentate le piattaforme contrattuali;

F) che il C.c.n.l. 1998-2201 è **scaduto il 31.12.2001** e che, comunque, le piattaforme contrattuali sono state depositate tre mesi prima di detta scadenza;

G) che solo in data **24.7.2003** è stato sottoscritto il successivo **C.c.n.l.** "*per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003*", e che dunque i lavoratori rivendicano il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale per il periodo 1.4.2002 - 23.7.2003 (nella misura del 30% dal 1.4.02, e del 50% dal 1.7.02 al 23.7.03);

H) che anche il C.c.n.l. 2002-2005 (esattamente come il C.c.n.l. precedente 1998-2001 sopra citato) prevede il diritto all'indennità di vacanza contrattuale e testualmente: "*Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n.165/2001*"

I) che il **31.12.2003** è **scaduto** C.c.n.l. del primo biennio economico 2002-2003, concluso il 24.7.03;

L) che solo in data 7.12.2005 è stato sottoscritto il C.c.n.l. “*per il secondo biennio economico 2004-2005*” e le piattaforme contrattuali sono state depositate 3 mesi prima della scadenza, e dunque i lavoratori rivendicano e chiedono la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale maturata nel periodo 1.4.2004 - 6.12.2005 (nella misura del 30% dal 1.4.04, nella misura del 50% dal 1.7.04 al 6.12.05);

M) che infine il 31.12.2005 è scaduto il C.c.n.l. 2002-2005 e il secondo biennio economico 2004-2005, a tutt’oggi non rinnovato, e che dunque i lavoratori rivendicano altresì il pagamento dell’indennità in questione a partire dal 1.4.2006 e fino alla futura data di rinnovo.

Tutto ciò premesso, poiché i lavoratori indicati intendono adire l’Autorità Giudiziaria per ottenere il riconoscimento di quanto loro dovuto per i titoli e le ragioni sopra riportate, si

CHIEDE

che venga costituito il Collegio di Conciliazione di cui all'art. 65 del D.lgs. n. 165/2001 allo scopo di esperire il tentativo di conciliazione.

Gli istanti nominano a tal fine, quale componente del collegio, l'avv. Ettore Squillace ed in eventuale sua sostituzione l'avv. M. Barbara Gasparini, entrambi domiciliati nello studio di Piazzetta Conciapelli 17 - Padova, e si invita il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca a designare il proprio componente.

Seguono in calce (13 pagine) le sottoscrizioni dei lavoratori.

Padova, 31.07.2006

avv. Ettore Squillace